

**... SE OTTENDO IL RICOVERO IN CONVENZIONE IN UNA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA (RSA) LA RETTA MENSILE È CARICO DELL'ASL?**

**PRECISAZIONE.** Ottenere un ricovero in Rsa in convenzione con l'Asl non significa ottenere un ricovero gratuito. In regime di convenzione, il costo totale della retta viene ripartito secondo le norme di legge: almeno il 50% della retta a carico dell'Asl (quota sanitaria) e la parte restante (retta alberghiera) a carico del paziente e, se non riesce a pagare, del Comune di residenza (dopo calcolo Isee).

**... È OBBLIGATORIO OTTENERE LA VALUTAZIONE UVG?**

**VERO!** Le attuali norme regionali (Piemonte) prevedono che, per poter ottenere dall'Asl di competenza la convenzione (cioè la quota sanitaria a carico dell'Asl) è necessario ottenere la valutazione da parte dell'Unità valutativa geriatrica (Uvg) dell'Asl. Se l'esito è negativo (lista di attesa) si può contestare il risultato, pagare la quota alberghiera e ottenere la quota sanitaria, che spetta di diritto.

**... UNA VOLTA OTTENUTA LA CONVENZIONE, DEVO INDICARE ALL'ASL IN QUALE STRUTTURA ATTIVARLA?**

**VERO!** Una volta ottenuta la convenzione occorre inviare formale accettazione all'Asl per richiedere che la convenzione venga attivata in una determinata struttura, che può essere individuata dagli stessi congiunti del malato.

**... È OBBLIGATORIO PRESENTARE L'ISEE PER POTER OTTENERE LA VALUTAZIONE UVG?**

**FALSO!** La richiesta di presentare l'Isee per l'accesso alle prestazioni è una violazione dell'articolo 1 della legge 833/1978, in base al quale il Servizio sanitario nazionale deve fornire le prestazioni domiciliari e residenziali «senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio». L'Isee è obbligatorio, una volta ricevuta la convenzione Asl, se si chiede al Comune l'integrazione economica della quota alberghiera.

*Puoi destinare alla*  
**Fondazione promozione sociale il**

**5X1000**

*dell'imposta risultante  
dalla dichiarazione dei redditi*

**c.f. 97638290011**



Campagna informativa edizione 2024 a cura di  
**Fondazione promozione sociale Ets**  
Via Artisti 36, Torino - [www.fondazionepromozionesociale.it](http://www.fondazionepromozionesociale.it)

**Chiamaci o scrivici per consulenze gratuite**  
011.8124469 - [info@fondazionepromozionesociale.it](mailto:info@fondazionepromozionesociale.it)

Per donazioni Iban: **IT 66L 02008 01058 000020079613**

Malati cronici non autosufficienti

**BUONA  
INFORMAZIONE  
CONTRO  
LE FALSE  
NOTIZIE!**

*Su diritto alle cure, la durata dei ricoveri in Ospedale,  
Case di cura, Residenze sanitarie assistenziali (Rsa),  
“doveri” dei figli e obblighi degli operatori, contratti,  
rette di ricovero, convenzioni Asl, Uvg e Isee*

# È PROPRIO VERO CHE...



**... GLI OSPEDALI E LE CASE DI CURA POSSONO DIMETTERE IL MALATO NON AUTOSUFFICIENTE? SONO I FAMILIARI CHE DEVONO TROVARE UNA RSA DEFINITIVA?**

**FALSO!** Se i parenti della persona malata non sono disponibili ad accettare le dimissioni del proprio congiunto non autosufficiente possono opporsi alle dimissioni, come previsto dalla normativa vigente. Non ci sono leggi che assegnano ai parenti i compiti affidati al Servizio sanitario nazionale (legge 833 del 1978).



**... SE NON ACCETTO LE DIMISSIONI DI UN MALATO NON AUTOSUFFICIENTE RICOVERATO RISCHIO UNA DENUNCIA PER ABBANDONO DI PERSONA INCAPACE?**

**FALSO!** I parenti dei malati non hanno alcun obbligo di accettare le dimissioni dei propri cari («Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», art. 23 della Costituzione). Inoltre, fintanto che la persona malata rimane in carico al Servizio sanitario nazionale ogni responsabilità diagnostica e curativa è in capo alla sanità.



**... SE MI OPPONGO ALLE DIMISSIONI, IL PAZIENTE PUÒ COMUNQUE ESSERE TRASFERITO IN ALTRA STRUTTURA?**

**VERO!** Con l'opposizione alle dimissioni, il paziente rimane a carico del Servizio sanitario nazionale, che può disporre il trasferimento in altro reparto o in altra struttura. L'importante è che ogni eventuale trasferimento rimanga a carico del Servizio sanitario e che sia clinicamente appropriato: ai parenti non può essere chiesto di attivarsi in alcun modo (prenotazione e/o pagamento dell'ambulanza, ecc.).



**... SE NON ACCETTO LE DIMISSIONI DEL MALATO NON AUTOSUFFICIENTE RICOVERATO «CHIAMANO I CARABINIERI?»**

**PRECISAZIONE.** Non c'è nessun reato. L'ospedale o la Casa di cura possono chiamare le forze dell'ordine, che, però, non hanno competenza in materia di prosecuzione delle cure. È bene ricordare che non esiste alcuna legge che obblighi i familiari a curare il proprio congiunto anziano malato cronico non autosufficiente.



**... SE MI OPPONGO ALLE DIMISSIONI DI UN MALATO NON AUTOSUFFICIENTE DEVO PAGARE LE FATTURE PER IL RICOVERO "OLTRE IL TERMINE"?**

**PRECISAZIONE.** Se l'opposizione alle dimissioni viene fatta da un ospedale o da una casa di cura, dal momento in cui ci si oppone alle dimissioni e fino a che non avvenga la presa in carico da parte dell'Asl di competenza del malato con la convenzione in Rsa (quota sanitaria), la degenza rimane a completo carico del Servizio sanitario. Se invece l'opposizione alle dimissioni viene fatta da una Rsa prima della scadenza di un ricovero (in Piemonte, Dgr 10/2022), se la Rsa invia fatture "private", occorrerà restituire formalmente le fatture, proseguire con il pagamento del 50% di quanto richiesto (pari alla quota alberghiera) e confermare la richiesta di copertura del restante 50% (quota sanitaria) all'Asl che ha disposto il ricovero, come previsto dall'articolo 30 del Dpcm 12 gennaio 2017.

**Chiamaci o scrivici  
per consulenze gratuite**

011.8124469

info@fondazionepromozionesociale.it



**... POSSO SEMPRE OPPORMI ALLE DIMISSIONI?**

**PRECISAZIONE.** È possibile opporsi alle dimissioni di un paziente non autosufficiente (quindi non in grado di badare a sé stesso, né di vivere autonomamente) se il ricovero è stato disposto dal Servizio sanitario nazionale. Non è possibile da ricovero privato, regolato da un contratto, che può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti.



**... IL RICOVERO IN CASA DI CURA CONVENZIONATA DURA AL MASSIMO 60 GIORNI?**

**FALSO!** Non è vero che esiste un limite di tempo ai ricoveri in ospedali, Case di cura e Centri di riabilitazione. L'articolo 2 della legge 833/1978 stabilisce che il Servizio sanitario è tenuto ad assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata».



**... I MALATI CRONICI ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI SONO "CASI SOCIALI" E HANNO BISOGNO DI SOLA "ASSISTENZA"?**

**FALSO!** Come ha precisato l'Ordine dei Medici di Torino e Provincia nel documento del 6 luglio 2015 «gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone affette da demenza senile sono soggetti colpiti da gravi patologie che hanno avuto come esito la devastante compromissione della loro autosufficienza e pertanto hanno in tutti i casi esigenze sanitarie e socio-sanitarie indifferibili».



**... SONO OBBLIGATO A GARANTIRE IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DEL MIO FAMILIARE NON AUTOSUFFICIENTE IN BASE ALL'ARTICOLO 433 DEL CODICE CIVILE (ALIMENTI)?**

**FALSO!** L'articolo 433 del Codice civile individua i soggetti obbligati al pagamento degli alimenti, che possono essere richiesti solo dalla persona interessata (non dai gestori di strutture o dalle istituzioni). La degenza presso una Rsa non riguarda gli alimenti, ma prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.